

## Legislazione Europea

In ambito europeo l'istituzione apparsa più attenta nei confronti dell'alterità linguistica è stata senz'altro il Parlamento europeo, cui si devono, in successione, la pionieristica risoluzione Arfè (su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche, 16 ottobre 1981), la risoluzione Kuijpers (sulle lingue e le culture delle minoranze regionali ed etniche nella Comunità europea; approvata il 30 ottobre 1987, conteneva una serie di raccomandazioni a protezione e promozione delle lingue e delle culture "moins répandues") e la risoluzione Killilea (sulle minoranze linguistiche e culturali nell'Unione europea, 9 febbraio 1994). Ripostiamo di seguito la risoluzione Arfè, le altre due risoluzioni sono disponibili esclusivamente in inglese.

### Parlamento Europeo

1981

#### Risoluzione del Parlamento Europeo su una carta comunitaria (delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche\*

IL PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione predisposta da Gaetano Arfè, e adottata dal Parlamento Europeo il 16 ottobre 1981

- preso atto della rigogliosa reviviscenza di movimenti espressi da minoranze etniche e linguistiche che aspirano a un approfondimento delle ragioni della loro identità storica e al loro riconoscimento,

- ravvisando nel fenomeno, che vi si accompagna, di rinascita delle lingue e culture regionali un segno di vitalità della civiltà europea e uno stimolo al suo arricchimento,

- richiamandosi alle dichiarazioni di principio formulate e approvate dagli organismi internazionali più rappresentativi e più autorevoli, dall'ONU al Consiglio d'Europa, e ai più moderni e accreditati orientamenti del pensiero politico, giuridico e antropologico,

- richiamandosi alla risoluzione n. 1 della Conferenza di Oslo (1976) dei ministri europei responsabili per i problemi culturali,

- considerando che il diritto di tali gruppi a esprimersi liberamente e a esprimere la loro cultura è stato in linea di principio riconosciuto da tutti i governi della Comunità, che in più casi ne hanno fatto oggetto di specifici provvedimenti legislativi e hanno avviato programmi di azione combinati,

- considerando che l'identità culturale è oggi uno dei bisogni psico-logici non materiali più importanti,

- ritenendo che l'autonomia non debba essere considerata come alternativa all'integrazione fra popoli e tradizioni diverse, ma come la possibilità di guidare da se stessi il processo necessario di crescente intercomunicazione,

- ritenendo pertanto che la salvaguardia di un patrimonio vivente di lingue e di culture non possa realizzarsi se non creando e consolidando le condizioni idonee e necessarie a che esso possa trovare continuo alimento al proprio sviluppo culturale ed economico

- nell'intento di consolidare la coesione dei popoli d'Europa e di preservare le lingue viventi, per arricchirne in tal modo, mediante l'apporto di tutti i loro componenti, la molteplice cultura,

- viste le proposte di risoluzione di cui ai docc. 1-371/79, 1-436/79 e 1-790/79

- vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e il parere della

commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (doc. 1-965/80).

1. si rivolge ai governi nazionali e ai poteri regionali e locali perchè, pur nella grande diversità delle situazioni e nel rispetto delle rispettive autonomie, pongano in opera una politica in questo campo che abbia una comune ispirazione e tenda agli stessi fini, e li invita:

#### a) nel campo dell'istruzione

- a consentire e a promuovere l'insegnamento delle lingue e culture regionali nell'ambito dei programmi ufficiali, dalla scuola materna fino all'Università;
- a consentire e a tener presente, per rispondere alle esigenze espresse dalla popolazione, l'insegnamento nelle lingue regionali nelle scuole di ogni ordine e grado con una particolare attenzione alla scuola materna, affinché il bambino possa parlare la sua lingua materna;
- a consentire dovunque nell'ambito dei programmi l'insegnamento della letteratura e della storia delle comunità interessate;

#### b) nel campo dei mezzi di comunicazione di massa:

- a consentire e a rendere possibile l'accesso alla radio e alla televisione locali in forme tali da garantire la continuità e l'efficacia della comunicazione a livello delle singole Comunità e a favorire la formazione di operatori culturali specializzati;
- a far sì che le minoranze beneficino per le loro manifestazioni culturali, nelle dovute proporzioni, di aiuti organizzativi e finanziari equivalenti a quegli di cui dispongono le maggioranze;

#### c) nel campo della vita pubblica e dei rapporti sociali:

- ad assegnare, secondo la dichiarazione di Bordeaux della conferenza dei poteri locali del Consiglio d'Europa, una responsabilità diretta dei poteri locali in questa materia;
- a favorire al massimo la corrispondenza tra regioni culturali e disegno geografico dei poteri locali;
- per quanto riguarda la vita pubblica e le relazioni sociali a garantire la possibilità di esprimersi nella propria lingua nei rapporti con i rappresentanti dello Stato e innanzi agli organi giudiziari;

2. invita la Commissione a trasmettergli quanto prima dati recenti, precisi e confrontabili sull'atteggiamento e il comportamento delle popolazioni degli Stati membri nei confronti delle lingue e culture regionali dei rispettivi paesi;

3. invita la Commissione a prevedere nel quadro dell'educazione linguistica progetti-pilota destinati a verificare i metodi di una educazione plurilinguistica capace di assicurare

insieme la sopravvivenza delle culture e la loro apertura all'esterno;

4. raccomanda che il Fondo regionale destini finanziamenti a progetti rivolti a sostenere le culture regionali e impegna la Commissione a includere nei suoi programmi nei settori dell'informazione e della cultura iniziative concepite al fine di dar vita a una politica culturale europea che tenga conto delle aspirazioni e delle aspettative di tutte le sue minoranze etniche e linguistiche, che all'Europa e alle sue istituzioni guardano con fiduciosa speranza;

5. raccomanda che il fondo regionale destini finanziamenti a progetti economici regionali, in quanto l'identità di una regione può esistere unicamente se la popolazione può viverci e lavorarci;

6. invita la Commissione a riesaminare tutta la normativa e tutte le prassi comunitarie che operano discriminazioni nei confronti delle lingue delle minoranze;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi alle autorità regionali degli Stati membri della Comunità nonché al Consiglio d'Europa.